



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con delibera di C.C. n. 48 del 21.07.2003 **
- Delibera di C.C. n. 4 del 11.02.2004 **
- Delibera di C.C. n. 67 del 21.10.2011 **
- Delibera di C.C. n. 49 del 22.11.2013

** Modificato

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Responsabilità
- art. 3 Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- art. 4 Ammissione nelle strutture cimiteriali
- art. 5 Servizi gratuiti
- art. 6 Feretri
- art. 7 Reparti speciali nel cimitero
- art. 8 Inumazione in reparti speciali
- art. 9 Inumazioni di parti anatomiche riconoscibili
- art. 10 Reparto speciale per indecomposti
- art. 11 Inumazioni
- art. 12 Esumazioni ordinarie
- art. 13 Esumazioni straordinarie
- art. 14 Tumulazione
- art. 15 Estumulazione ordinaria
- art. 16 Estumulazione straordinaria
- art. 17 Casi in cui è richiesto al personale incaricato dell'ASL di presenziare alle operazioni cimiteriali
- art. 18 Camera mortuaria – Deposito di osservazione
- art. 19 Ossario comune
- art. 20 Cinerario comune
- art. 21 Sepolture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali ed ornamentazioni varie
- art. 22 Deposizione e coltivazione di fiori su tombe private ed in campo comune
- art. 23 Oggetti rinvenuti nelle sepolture
- art. 24 Traslazioni
- art. 25 Traslazioni di ceneri o resti mortali
- art. 26 Divieto di inserzioni pubblicitarie
- art. 27 Orario di apertura e chiusura del cimitero
- art. 28 Orario per i funerali
- art. 29 Corteo funebre
- art. 30 Disciplina dell'ingresso nel cimitero
- art. 31 Norme di comportamento all'interno del cimitero
- art. 32 Accesso delle imprese nel cimitero
- art. 33 Accesso di privati e fiorai nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- art. 34 Esecuzione dei lavori – Responsabilità
- art. 35 Sepolture private
- art. 36 Durata delle concessioni

- art. 37** Modalità di concessione
art. 38 Uso delle sepolture private per famiglie
art. 39 Concessione di loculi provvisori
art. 40 Illuminazione
art. 41 Norme e disposizioni relative ai loculi nuovi (campate A, B, C), loculi per bambini ed alle cellette
art. 42 Decorrenza delle concessioni
art. 43 Provvedimento di concessione
art. 44 Tariffe
art. 45 Manutenzione di tombe e loculi
art. 46 Subentri
art. 47 Adeguamento aree e loculi perpetui
art. 48 Estinzione di famiglia
art. 49 Decadenza

art. 50 Estinzione di concessione cimiteriale
art. 51 Servizio di custodia

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- art. 52** Richiesta di servizi cimiteriali
art. 53 Sanzioni
art. 54 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
art. 55 Abrogazioni di norme

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno del cimitero e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2 - Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
- 2) I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica.

Articolo 3 - Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso il Cimitero e presso l'ufficio comunale di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico agli ingressi del cimitero e nell'ufficio comunale di Polizia Mortuaria:
 - a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) estratto del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Ammissione nelle strutture cimiteriali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:
 - a. decedute nel territorio del Comune di Castellanza;
 - b. ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d. decedute in centri assistenziali, residenti presso i suddetti centri, e precedentemente residenti in Castellanza.
 - e. solo in caso di disponibilità previa maggiorazione del 20% della tariffa in vigore relativa alla concessione del loculo o all'inumazione in campo comune le salme di persone:
 - ovunque decedute ed ovunque residenti, aventi il coniuge o i parenti fino al I° grado in linea retta sepolti nel cimitero del Comune di Castellanza al fine di effettuare l'avvicinamento della salma;
 - ovunque decedute ed ovunque residenti (solo nei loculi di quinta fila o in campo comune);
 - residenti nel rione Buon Gesù (territorio del Comune di Olgiate Olona e Busto Arsizio);
 - che hanno avuto la residenza nel comune di Castellanza per almeno 5 anni e che si sono trasferite in altro Comune al massimo da 6 mesi;
 - appartenenti alla comunità ROM di cui risultino essere inumate e/o tumulate le salme di parenti;
- 2) Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi già oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
- 3) Nelle apposite cellette verranno ricevuti i resti mortali e le ceneri indipendentemente dalle condizioni di cui sopra.
- 4) La Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione, senza maggiorazione della tariffa in vigore, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1) di posti destinati alla inumazione di salme e alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per servizi resi alla comunità o per impegno in campo sociale, culturale, civile o religioso.

Articolo 5 - Servizi gratuiti

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal presente regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione;
 - b) il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - d) l'inumazione e la cremazione di salme per la quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come risulta dall'art. 13 del Regolamento Comunale dei Criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone e ad Enti Pubblici e Privati (ex art. 12 L. 241/90);
 - e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie per le quali vi sia disinteresse da parte dei

familiari, come risulta dall'art. 13 del Regolamento Comunale dei Criteri e delle modalità

per la concessione di contributi economici a persone e ad Enti Pubblici e Privati (ex art. 12 L. 241/90);

- f) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nel cimitero del Comune di salme di persone non abbienti sulla base di relazione dei servizi sociali del Comune di Castellanza, nonché di salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.
- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

Articolo 6 - Feretri

- 1) Salvo quanto previsto dal successivo art. 8, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90.
- 2) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti in tessuto biodegradabile, o decentemente avvolta in lenzuola. Si fa obbligo di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
- 4) La chiusura del feretro, per trasporto in Italia, viene effettuata dalla ditta incaricata del funerale, la quale redige autodichiarazione dell'avvenuta chiusura.
- 5) La chiusura del feretro, in caso di trasporto all'estero, viene effettuata dal personale incaricato dal Comando di Polizia Municipale, il quale redige verbale.

Articolo 7 - Reparti speciali nel cimitero

- 1) A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nel cimitero comunale possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone con riferimento alla religione professata.
- 2) In tal caso la sepoltura è consentita sentito il parere della Comunità di appartenenza.

Articolo 8 - Inumazioni in reparti speciali

- 1) Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.
- 2) Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Articolo 9 - Inumazioni di parti anatomiche riconoscibili

- 1) Nel cimitero può essere istituito reparto speciale e separato per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle Cliniche presenti sul territorio.
- 2) Le inumazioni di parti anatomiche riconoscibili sono soggette al pagamento della tariffa per inumazione.

Articolo 10 – Reparto speciale per indecomposti

Nel cimitero può essere istituito reparto speciale e separato per l'inumazione di cadaveri non completamente mineralizzati rinvenuti in esito ad operazioni di esumazione ed estumulazione.

Articolo 11 - Inumazioni

- 1) Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure

delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

3) Nei campi comuni le operazioni di escavazione delle fosse per inumazione ed esumazione vengono compiute attraverso ditta incaricata dal Comune e previo pagamento della tariffa stabilita.

Articolo 12 - Esumazioni ordinarie

1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno un decennio dall'inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.

2) Delle modalità delle operazioni si informerà la cittadinanza con nota informativa del Responsabile di Polizia Mortuaria, in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi agli ingressi del cimitero ed all'albo pretorio del Comune, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

3) I congiunti interessati a tumulare i resti mortali della salma del proprio parente in cellette, loculi o tombe di famiglia dovranno presentare domanda all'Ufficio di Polizia Mortuaria.

4) Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente o mediante avviso alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.

5) A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere alle operazioni di esumazione.

6) Al custode e all'Incaricato Comunale spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

7) Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, a discrezione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. L'ulteriore periodo di inumazione è stabilito in cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

8) In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

9) Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliergle per deporre in cellette ossario, in loculi, in tombe di famiglia ovvero per cremarle.

10) Delle operazioni di esumazione ordinaria dovrà essere redatto verbale.

Articolo 13 - Esumazioni straordinarie

1) L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene in presenza del personale tecnico incaricato dell'ASL qualora sia richiesta prima che si eseguano le esumazioni ordinarie. Si fa peraltro presente in generale che le funzioni attribuite all'ASL potrebbero essere delegate anche ad altro personale rispetto a quello del Dipartimento di Prevenzione o dei Distretti, che opererà comunque sulla base delle direttive impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

2) Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura.

3) Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, ad eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue in qualsiasi momento dell'anno.

4) Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

5) Alle esumazioni straordinarie dovrà presenziare anche l'incaricato dell'Ufficio di Polizia

Mortuaria e uno o più testimoni.

6) Delle operazioni di esumazione straordinaria dovrà essere redatto processo verbale.

Articolo 14 - Tumulazioni

1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2) Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dall'articolo 37 del presente regolamento e previo pagamento delle tariffe in vigore.

3) Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in aree appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'articolo 37 del presente regolamento.

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Articolo 15 - Estumulazioni ordinarie

1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

2) Per le salme estumulate allo scadere della concessione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di 5 anni in campo comune o, se previsto, nel campo indecomposti. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

3) Delle operazioni di estumulazione ordinaria dovrà essere redatto processo verbale.

Articolo 16 - Estumulazioni straordinarie

1) Le estumulazioni straordinarie, anche tra sepolture di una stessa tomba, si eseguono in presenza del personale Tecnico incaricato dell'ASL, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nel cimitero del Comune di Castellanza o in cimitero di altro Comune. Si fa peraltro presente in generale che le funzioni attribuite all'ASL potrebbero essere delegate anche ad altro personale rispetto a quello del Dipartimento di Prevenzione o dei Distretti, che opererà comunque sulla base delle direttive impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

2) Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

3) Alle estumulazioni straordinarie dovrà presenziare anche l'incaricato di Polizia Mortuaria e uno o più testimoni.

4) Delle operazioni di estumulazione straordinaria dovrà essere redatto processo verbale.

Articolo 17 - Casi in cui è richiesto al personale incaricato dell'ASL di presenziare alle operazioni cimiteriali

1) E' richiesta la presenza del personale incaricato dell'ASL nei seguenti casi:

a) esumazione straordinaria;

b) estumulazione straordinaria.

Si fa peraltro presente in generale che le funzioni attribuite all'ASL potrebbero essere delegate anche ad altro personale rispetto a quello del Dipartimento di Prevenzione o dei Distretti, che opererà comunque sulla base delle direttive impartite dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

2) In tutti gli altri casi in cui l'Ufficio di Polizia Mortuaria lo ritenga necessario.

Articolo 18 - Camera mortuaria – Deposito di osservazione

- 1) Il cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o al ricovero di salme esumate od estumulate per esigenze varie.
- 4) Il deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio e potrà essere istituito presso il cimitero, ospedali od altri istituti sanitari (art. 14 del DPR 285/90).

Articolo 19 - Ossario comune

- 1) Nel cimitero è istituito l'ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione o per le quali vi sia stato disinteresse.
- 2) Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero vengono anch'esse raccolte nell'ossario comune.
- 3) L'ossario deve essere costruito in modo tale che le ossa non siano visibili.

Articolo 20 - Cinerario comune

- 1) Nel cimitero deve essere previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- 2) Fino a quando non sarà costruito il cinerario comune, per la conservazione delle ceneri verrà utilizzato l'ossario comune.

Articolo 21 - Sepulture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie.

- 1) Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo riguardante il luogo di sepoltura. Sul cippo può essere apposta, sempre su richiesta dei familiari, una fotografia del defunto nella posizione e con le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 2) Sulle fosse in campo comune è consentito porre lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) E' vietata la posa in opera di lapidi sepolcrali ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.
- 4) E' vietato ricoprire le tombe con lastre di pietra o cemento ed in genere con qualsiasi altro materiale che possa ritardare la naturale mineralizzazione del cadavere.
- 5) Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. In caso di inadempienza da parte degli interessati, a tale obbligo provvederà direttamente il custode con spese a carico degli interessati.
- 6) E' tassativamente vietato rimuovere fino al momento dell'esumazione ordinaria o straordinaria lapidi sepolcrali od altri ornamenti ecc. dalle tombe.
- 7) E' consentita ai familiari, previa richiesta, la possibilità al momento dell'esumazione ordinaria o straordinaria di riutilizzare per altre sepolture in campo comune le lapidi sepolcrali od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura. Tale possibilità è ammessa soltanto nell'ambito del cimitero del Comune di Castellanza.
- 8) Al momento dell'esumazione, nel caso non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lapidi sepolcrali e gli altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale e potranno

essere utilizzati per le salme di persone non abbienti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 22 - Deposizione e coltivazione di fiori su tombe private, loculi ed in campo comune

- 1) E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe private ed in campo comune fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della fossa invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
- 2) E' consentito alle famiglie dei defunti deporre fiori sui loculi utilizzando unicamente gli appositi portafiori.
- 3) E' consentito alle famiglie deporre fiori e/o corone nelle campate dalla data del funerale per sette giorni. Dopo sette giorni fiori e corone dovranno essere rimosse a cura dei familiari, altrimenti provvederà il custode che le deporrà negli appositi contenitori.
- 4) Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte.
- 5) Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, il custode li rimuoverà d'ufficio.
- 6) A terra e nei corridoi delle campate non si possono deporre vasi o altri oggetti.

Articolo 23 - Oggetti rinvenuti nelle sepolture

- 1) Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinverranno oggetti preziosi o ricordi personali, i concessionari o almeno uno degli eredi, debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.
- 3) Nel caso si rinverranno oggetti preziosi o ricordi personali senza che gli stessi ne facciano richiesta almeno uno di essi sarà informato del ritrovamento.
- 4) In caso di irreperibilità dei concessionari si darà pubblico avviso del ritrovamento affiggendo comunicazione all'Albo Pretorio e presso le bacheche del civico cimitero.
- 5) Trascorso un anno dalla pubblicazione del ritrovamento, l'Amministrazione Comunale non avrà alcun obbligo di custodia né di alcun genere relativamente agli oggetti ritrovati.

Articolo 24 - Traslazioni

- 1) Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti mortali o ceneri fra sepolture diverse, anche della stessa tomba, all'interno del cimitero o presso cimitero di altro comune.
- 2) La traslazione viene effettuata previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 3) La traslazione da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero comporta a carico dei concessionari il pagamento dell'eventuale differenza di tariffa vigente dovuta alla differente posizione tra il loculo nel quale viene richiesto il trasferimento della salma e quello di provenienza. Quest'ultimo tornerà in disponibilità del Comune.
- 4) Tutte le condizioni della concessione originaria rimarranno immutate, in particolare resterà immutata la data di scadenza della concessione, ad eccezione del caso di traslazione da loculo perpetuo. In questo caso la scadenza sarà uguale a quella del loculo vicino al quale è stato richiesto lo spostamento.
- 5) Nessun rimborso spetterà nel caso in cui il loculo nel quale viene richiesto il trasferimento della salma abbia tariffa inferiore a quello di provenienza o nel caso in cui si effettui una traslazione da un loculo ad una tomba o in altro cimitero.
- 6) Le richieste di traslazione da un loculo o da un'area possono essere effettuate solo qualora il feretro sia destinato a loculo vicino al quale sia tumulata la salma di un parente o affine fino al 3° grado o di persona legata da particolari vincoli di convivenza. Fa eccezione quanto previsto all'art. 37 comma 4.

Articolo 25 - Traslazioni di ceneri e resti mortali

La richiesta di traslazione di ceneri e/o di resti mortali all'interno del cimitero non darà luogo ad alcun rimborso ed avverrà previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

Articolo 26 - Divieto di inserzioni pubblicitarie

E' vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie.

Articolo 27 - Orario di apertura e chiusura del cimitero

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso le bacheche del cimitero. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) L'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Articolo 28 - Orario per i funerali

Il Sindaco determina gli orari per i funerali ed il trasporto delle salme da tumulare nel cimitero sentito il parere dei rappresentanti delle comunità religiose.

Articolo 29 – Corteo funebre

Ove richiesto dai familiari del defunto, si attiverà il Comando di Polizia Municipale al fine di garantire il regolare svolgimento del corteo funebre.

Articolo 30 - Disciplina dell'ingresso nel cimitero

- 1) Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).
- 2) E' vietato l'ingresso :
 - alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal custode ;
 - ai questuanti;
 - alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - ai cani o altri animali.
- 3) Per persone con handicap anche temporaneo il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può concedere l'autorizzazione ad entrare nel cimitero nei giorni feriali (dal lunedì al sabato compreso), negli orari di minor afflusso di pubblico, a mezzo di veicoli e con accompagnatore.
- 4) E' consentito l'ingresso con automezzi alle imprese che devono eseguire lavori come specificato nel successivo articolo 32.

Articolo 31 - Norme di comportamento all'interno del cimitero

Nel cimitero sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie :

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri ;

- disturbare in qualsiasi modo;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali ;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe di nuova costruzione, senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, ad esclusione dell'iscrizione di nuove epigrafi che contengano esclusivamente i dati anagrafici del defunto;
- turbare lo svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso ;
- assistere alle operazioni di esumazione o di estumulazione da parte di estranei.

Articolo 32 - Accesso delle imprese nel cimitero.

- 1) La collocazione di lapidi, copitomba, etc. è lasciata alla volontà del privato che la effettua attraverso imprese da essi scelte oppure individuata dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Per la collocazione di lapidi o copritomba, l'apposizione di epigrafi, l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di sepoltura, le imprese dovranno munirsi di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale.
- 3) L'esecuzione dei lavori è permessa nei giorni feriali durante il normale orario di apertura al pubblico del cimitero.
- 4) E' consentito eseguire i lavori nei giorni feriali oltre l'orario di apertura del cimitero e nei giorni festivi in caso di particolari esigenze tecniche previa comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria.
- 5) Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno del Cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali per costruzione di tombe o cappelle.
- 6) Alle imprese di onoranze funebri è consentito entrare nel cimitero con furgoni od altri automezzi, autorizzati dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, solo durante lo svolgimento del funerale o per trasportare materiali ingombranti.
- 7) E' vietato alle imprese di svolgere attività di acquisizione di lavori o di servizi violando le regole della libera concorrenza e del corretto rapporto con le altre imprese, pena la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 33- Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto lavori all'interno del cimitero valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese.

Articolo 34 - Esecuzione dei lavori - Responsabilità

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma dell'articolo 32, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 35 - Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso *l'uso di aree per inumazione*, l'uso di aree per costruzione di tombe a cura dei concessionari e l'uso di manufatti costruiti dal Comune.
- 1 Bis) *Le aree per inumazione possono essere concesse in uso per sepolture individuali ad inumazione. In questo caso la concessione è nominativa per il cadavere da inumare*
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione e cioè per:
 - tombe di famiglia da uno o più posti per tumulazione di cadavere, con realizzazione di vestibolo che consenta le operazioni di accesso al feretro in ogni momento senza toccare, rimuovere o manomettere altri feretri e senza provvedere alla rottura di viali o altri spazi

esterni (un feretro ed un'urna per resti mortali o ceneri per ogni tombino, a condizione che il loculo abbia dimensioni tali da contenere l'urna senza interferire con il feretro presente).

- cappelle di famiglia per la tumulazione di più di sei salme fino ad un massimo di sedici, con realizzazione di vestibolo che consenta le operazioni di accesso al feretro in ogni momento senza toccare, rimuovere o manomettere altri feretri e senza provvedere alla rottura di viali o altri spazi esterni, (una salma ed una cassetta per resti mortali o ceneri per ogni tombino, a condizione che il loculo abbia dimensioni tali da contenere la cassetta senza interferire con il feretro presente).

3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a. **sepulture individuali**: loculi, cellette, loculi per bambini ed arcate di due loculi di piatto; per i quali la concessione è nominativa per la salma da tumulare.

- La concessione di un loculo consiste nel diritto alla tumulazione di una salma e di una cassetta contenente resti mortali o ceneri, a condizione che il loculo abbia dimensioni tali da contenere la cassetta senza interferire con il feretro presente, oppure al diritto alla tumulazione di tre urne cinerarie.

I **loculi** si distinguono in:

- loculi “vecchi” (romanico alla lombarda), come da prospetto allegato;
- loculi “lato Polo Chimico”, come da prospetto allegato;
- loculi “nuovi” come da prospetto allegato ;

- le **cellette** sono quel manufatto nel quale possono essere tumulati i resti mortali o le ceneri dei defunti;
- i **loculi per bambini** sono quei manufatti in cui è possibile tumulare la salma di fanciulli defunti in tenera età;
- l'**arcata di due loculi di piatto** è quel manufatto con lastre più lunghe del normale nel quale è possibile tumulare **una salma e due cassette contenenti resti mortali o ceneri per ogni loculo**;

b. **sepulture per famiglie**:

- arcate di quattro loculi di piatto (manufatto con lastre più lunghe del normale nel quale è possibile tumulare **una salma e due cassette contenenti resti mortali o ceneri per ogni loculo**);
- gruppi di loculi formati da un minimo di quattro loculi attigui nei quali è possibile tumulare una salma ed una cassetta per resti mortali o ceneri.

4) Relativamente ai loculi “vecchi” (romanico alla lombarda) ed ai loculi “lato Polo Chimico” i concessionari verseranno al Comune la tariffa di concessione del loculo e il canone di illuminazione; mentre la lapide, l'incisione, la fotografia e gli accessori sono a discrezione ed a carico del concessionario, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Per gli altri loculi cosiddetti “nuovi”, per le cellette ossario e per i loculi per bambini, il concessionario verserà al Comune anche la tariffa per la lapide, gli accessori (fotoceramica e portafiori) e l'incisione (nome e cognome, anno di nascita e di morte oppure nome e cognome, data di nascita e di morte). I concessionari potranno, inoltre, a loro cura e spese fare apporre sulla lastra una foto di forma diversa rispetto a quella fornita con il pagamento della tariffa.

I concessionari dei gruppi di loculi formati da un minimo di quattro loculi attigui verseranno al Comune oltre a quanto stabilito per ogni singolo loculo anche una maggiorazione come da tariffario.

5) La chiusura in muratura dei loculi e la chiusura delle cellette è lasciata alla volontà del privato che la effettua attraverso imprese da essi scelte oppure individuata dall'Amministrazione Comunale.

6) I diritti di segreteria ed le spese di registrazione del contratto sono a carico dei concessionari.

7) I lavori di costruzione delle tombe e delle cappelle dovranno terminare, almeno per quanto riguarda la costruzione dei tombini, entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia rilasciata dal Settore Tecnico e dovranno essere ultimati definitivamente entro tre anni dalla data di notifica della concessione edilizia.

8) Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica della concessione

edilizia o i lavori non terminino entro tre anni dalla data di notifica della concessione edilizia, il privato concessionario dell'area decade, ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento, dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune. La somma versata all'atto di concessione dell'area sarà trattenuta dal Comune.

9) La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.

10) E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

11) I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali ai sensi dell'art.7 del Decreto Ronchi N.22/1997 e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori.

12) Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 36 - Durata delle concessioni

1) Le concessioni di cui al precedente articolo sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2) La durata è fissata in:

- 99 anni per le sepolture per famiglie oltre i tre posti salma;
- 50 anni per le sepolture per famiglie fino a tre posti salma;
- 50 anni per le sepolture individuali *a tumulazione*
- 30 anni per le sepolture individuali *ad inumazione*

3) a richiesta degli interessati è consentito un unico rinnovo:

a) Per le concessioni cinquantennali a norma (loculi, cellette e aree): per un periodo di trenta anni dietro pagamento di una somma pari a 30/50 della tariffa vigente all'atto di proroga.

b) Per le concessioni cinquantennali non a norma (aree): per un periodo di trenta anni dietro pagamento di una somma pari a 30/50 della tariffa vigente della relativa concessione adeguata alle vigenti norme di Legge, con obbligo di adeguamento a proprie spese entro il 10.02.2025, pena la decadenza della concessione stessa.

c) Per le concessioni di durata pari a 99 anni a norma (loculi e aree): per un periodo di sessanta anni dietro pagamento di una somma pari a 60/99 della tariffa vigente all'atto di proroga.

d) Per le concessioni di durata pari a 99 anni non a norma (aree): per un periodo di sessanta anni dietro pagamento di una somma pari a 60/99 della tariffa vigente della relativa concessione adeguata alle vigenti norme di Legge, con obbligo di adeguamento a proprie spese entro il 10.02.2025, pena la decadenza della concessione stessa.

Articolo 37 - Modalità di concessione

1) La concessione di loculi per salma può effettuarsi solo in presenza di salma da tumulare, resti mortali o ceneri, mentre la concessione di cellette per resti mortali e per ceneri può avvenire solo per collocarvi resti mortali o ceneri.

2) La concessione può essere effettuata in via eccezionale ed in deroga al comma precedente, a favore di quel richiedente di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere parenti od affini fino al 2° grado.

3) Il coniuge superstite o il figlio del defunto con particolari problematiche socio assistenziali o il/i genitore/i, ha/hanno facoltà di chiedere ed ottenere all'atto della tumulazione del deceduto la concessione del loculo o dei loculi accanto a quello in cui verrà tumulato il deceduto;

4) Le persone che hanno superato il 60° anno di età possono chiedere ed ottenere la concessione di un loculo per sé stessi purché siano in presenza della necessità di tumulare nello stesso resti mortali o ceneri di parenti od affini sino al 2° grado. Possono, inoltre, ottenere la concessione di due loculi

affiancati, uno per sé e l'altro per tumulare la salma di parenti od affini sino al 2° grado, previa valutazione dell'ufficio con riferimento alla disponibilità dei loculi. La concessione dei due loculi potrà avvenire solo dopo che saranno trascorsi almeno 5 anni dalla data di tumulazione della salma da traslare.

5) L'assegnazione dei loculi avviene in base alla disponibilità nelle "campate aperte" al momento del decesso della persona, nella posizione scelta dai familiari tra quelle disponibili, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione della richiesta di concessione.

6) Di norma la "campata aperta" è costituita da un numero di loculi pari alla metà dei loculi che costituiscono l'intera campata. Non si procede all'apertura di una nuova campata se non ne viene chiusa (ossia se non sia terminata l'assegnazione di tutti i loculi) un'altra, ad eccezione del caso in cui rimangano a disposizione o necessitino loculi di quinta fila.

7) La concessione di aree per tombe di famiglia e cappelle private sarà concessa:

- a) in primo luogo, in presenza di cadavere, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri di persona residente in vita a Castellanza già tumulati nel cimitero di Castellanza. In tal caso il cadavere, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri dovranno essere tumulati entro tre anni dalla data di inizio lavori;
- b) in secondo luogo, anche non in presenza di cadavere, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri da tumulare, a residenti nel comune di Castellanza;
- c) in terzo luogo, anche non in presenza di cadavere, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri da tumulare, a coloro i quali hanno avuto la residenza nel Comune di Castellanza;
- d) in quarto luogo, in presenza di cadavere, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri di persone non residenti in vita a Castellanza già tumulati nel cimitero di Castellanza. In tal caso il cadavere, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri dovranno essere tumulati entro tre anni dalla data di inizio lavori;

8) Le aree verranno concesse previa pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio comunale e alle bacheche del civico cimitero di apposito bando nel quale verranno riportati i criteri per l'assegnazione delle stesse.

9) I concessionari non possono vantare diritti di proprietà né sulle aree né sui manufatti, anche se costruiti direttamente, ma soltanto di utenza e di sepoltura.

10) La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso né può essere ceduta a terzi.

11) La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

12) La concessione di aree per inumazione può effettuarsi solo in presenza di cadavere/esiti di fenomeni cadaverici trasformativi da inumare.

13) Al momento della richiesta di concessione di area per inumazione, all'interessato verrà assegnato il primo spazio disponibile, secondo l'ordine stabilito dall'ufficio che effettua le assegnazioni.

Articolo 38 - Uso delle sepolture private per famiglie

1) Il diritto di uso delle sepolture private per famiglie è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

2) Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado.

3) In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

4) In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

5) Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti del concessionario, previa dichiarazione o documentazione che dimostri tale titolo.

Articolo 39 - Concessione di loculi provvisori

- 1) Nei loculi, in apposita campata, possono essere depositate temporaneamente, dietro pagamento per ogni anno o frazione di anno della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, le salme destinate ad essere tumulate in tombe di famiglia e/o cappelle private ancora da costruirsi qualora gli interessati abbiano già ottenuto la concessione di un'area sulla quale erigere tomba o cappella o che abbiano presentato domanda di modifica della tomba.
- 2) In detti loculi verranno altresì depositate temporaneamente, dietro pagamento della relativa tariffa, le salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora il trasporto, per qualsiasi motivo debba essere differito.
- 3) In tali casi non è obbligatoria la costruzione delle opere murarie di chiusura del loculo.

Articolo 40 - Illuminazione

- 1) Nei loculi è vietata l'accensione di lumini a cera, elettrici o ad altro combustibile.
- 5) Per ogni loculo il concessionario pagherà, in un'unica soluzione, una somma pari alla capitalizzazione del canone annuo commisurato alle spese d'esercizio, al consumo di energia elettrica ed ai costi di manutenzione dell'impianto.
- 6) Il canone di illuminazione è stabilito nella tabella delle tariffe cimiteriali.
- 3) Nessun rimborso spetta al concessionario quando questi decada o rinunci alla concessione.
- 4) Non danno diritto ad indennizzi ed a rimborsi di spese, le interruzioni del servizio imputabili a cause di forza maggiore, alla manutenzione degli impianti, alle normali fermate per lavori, ai nuovi allacciamenti ed alla riparazione di eventuali danni causati dagli utenti.
- 5) Nei loculi "nuovi" (campate A, B, C) è vietato ai concessionari eseguire qualsiasi lavoro riguardante l'impianto di illuminazione, compreso l'asportazione ed il cambiamento delle lampade.
- 6) I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati.
- 7) Nei loculi "vecchi" (romanico alla lombarda) e "lato Polo Chimico" l'asportazione ed il cambiamento delle lampade votive è a carico del concessionario stesso.

Articolo 41 - Norme e disposizioni relative ai loculi nuovi (campate A, B, C), loculi per bambini ed alle cellette

- 1) Le lapidi esterne di chiusura delle cellette, dei loculi e dei loculi per bambini, complete di epigrafi, fotografia e portafiori, saranno fornite ed apposte a cura del Comune.
- 2) La tariffa stabilita per quanto previsto al commi 1 del presente articolo dovrà essere versata al Comune in base alle tariffe in vigore.
- 3) Sui loculi "nuovi" è espressamente vietato apporre qualsiasi simbolo di omaggio non espressamente autorizzato (targhette, ecc.).
- 4) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di rimuovere tutto quanto non espressamente autorizzato.

Articolo - 42 - Decorrenza delle concessioni

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto.

Articolo 43 - Provvedimento di concessione

- 1) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concesso, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 2) In particolare, l'atto di concessione deve indicare :
 - ◆ la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma/resti mortali/ceneri realizzabili o utilizzabili;

- ◆ la durata;
 - ◆ il concessionario o i concessionari;
 - ◆ generalità e dati dei defunti e/o delle persone destinati/e, al momento del decesso ad esservi accolte/i, o i criteri per la loro individuazione;
 - ◆ le generalità delle persone in ordine di priorità destinate a subentrare quali titolari della concessione in caso di decesso del concessionario.
 - ◆ gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 3) Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione indicando la divisione dei posti.

Articolo 44 - Tariffe

Abrogato in quanto la disciplina generale sull'approvazione delle tariffe è prevista dall'art. 172, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Articolo 45 - Manutenzione di tombe e loculi

- 1) Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.
- 2) La manutenzione dei loculi "*vecchi*" (romanico alla lombarda), dei loculi "*lato Polo Chimico*", delle tombe di famiglia (ad esclusione delle arcate di quattro loculi di piatto e dei gruppi di loculi attigui nella zona dei loculi "*nuovi*"), delle cappelle private o gentilizie, è a carico dei concessionari.
- 3) Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
- 4) La manutenzione dei loculi "*nuovi*" è effettuata a cura del Comune.

Articolo 46 – Subentri per concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento

- 1) In caso di decesso del concessionario i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 38 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso richiedendo, contestualmente, la variazione per aggiornamento dell'intestazione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 38 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

Articolo 47 – Adeguamenti di concessioni di aree e loculi perpetui

- 1) Nei loculi perpetui concessi per la tumulazione di una salma è possibile richiedere anche la tumulazione di una cassetta contenente resti mortali o ceneri. In questo caso la concessione da perpetua avrà scadenza cinquantennale.
- 2) I concessionari di aree concesse in perpetuità per la costruzione di un unico tombino possono richiedere di costruire altri tombini in profondità, come da Regolamento. In questo caso la concessione da perpetua diventerà cinquantennale o novantanovenne a seconda del caso.

Articolo 48 – Estinzione di famiglia

- 1) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.38 o

dell'art.43, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

2) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 49.

Articolo 49 - Decadenza

1) La decadenza della concessione cimiteriale deve essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando il loculo o la celletta, o la tomba già esistente di nuova concessione, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione non venga occupato dalla salma, dai resti mortali o dalle ceneri del defunto;
- b) quando non sia stata tumulata alcuna salma, resto mortale o ceneri in sepolture di famiglia entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati ;
- e) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto negli artt. 35 e 37, del presente regolamento in materia di concessione di aree;
- f) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto dall'art. 46;
- g) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria ;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibile.

3) Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale, presso il cimitero e sul luogo di sepoltura per la durata di 60 giorni consecutivi.

4) Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Articolo 50 - Estinzione di concessione cimiteriale

1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del d.p.r. n. 285/90.

2) Nei sei mesi antecedenti la data di scadenza della concessione gli interessati potranno presentare domanda di rinnovo della concessione stessa.

3) In caso di mancato rinnovo della concessione, i concessionari dovranno disporre per la collocazione delle salme, resti o ceneri, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4) I concessionari saranno avvisati della scadenza della concessione mediante comunicazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali indirizzata ai concessionari stessi, se reperibili. In caso di irreperibilità degli interessati la comunicazione sarà affissa, in occasione della ricorrenza dei defunti, all'albo pretorio del Comune e sul luogo di sepoltura.

5) La pronuncia dell'estinzione della concessione è adottata ai sensi degli artt.7 e seguenti della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o ad almeno uno degli aventi titolo, in quanto reperibile.

6) Nel casi di irreperibilità dei concessionari la comunicazione verrà effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, al cimitero e sul luogo di sepoltura per la durata di 60 giorni consecutivi.

7) In caso di inerzia verrà pronunciata l'estinzione della concessione.

8) Pronunciata l'estinzione della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune con spese a carico dei concessionari.

Articolo 51 - Servizio di custodia

1) Il custode effettuerà, con scrupolo e zelo, il servizio di custodia e sorveglianza del cimitero, che comprende:

- il servizio di apertura e di chiusura dei cancelli secondo gli orari stabiliti dal Sindaco;
- l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'impianto di illuminazione e di ogni altra utenza necessaria per la normale conduzione del cimitero;
- l'attivazione della campana di segnalazione di fine orario,
- l'assistenza, l'informazione, la sorveglianza di chi accede al cimitero comprese le imprese di onoranze funebri e le ditte incaricate di lavori di manutenzione di tombe e/o loculi (eventualmente avvalendosi delle piantine e degli elenchi messi a disposizione dall'Ufficio di Polizia Mortuaria);
- la reperibilità telefonica durante l'orario di apertura del cimitero;
- la custodia al fine di prevenire disordini, danneggiamenti, sottrazione di attrezzature e di beni situati all'interno del cimitero e degli stabili ad esso attinenti;
- la tempestiva segnalazione agli organi preposti di qualsiasi fatto direttamente o indirettamente connesso alla funzione di cui sopra;
- il ritiro e la consegna giornalieri presso l'Ufficio Cimitero di comunicazioni relative a inumazioni/tumulazioni/cremazioni di salme/resti/parti anatomiche al fine di verificare la regolarità degli adempimenti;
- la presa in consegna da parte degli incaricati ai trasporti di salme/resti/ceneri delle autorizzazioni al trasporto e dei permessi di seppellimento rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile competente con apposizione sullo stesso dell'avvenuta inumazione/tumulazione di salma/resti/ceneri con indicazione dell'ora, della data, del luogo di inumazione/tumulazione e l'apposizione della propria firma;
- la cura delle affissioni eventualmente disposte presso la bacheca del cimitero e su tombe e loculi;
- la sorveglianza dei cadaveri depositati nell'apposito locale (camera mortuaria) durante il periodo di osservazione;
- l'assistenza alla ditta incaricata per attività di esumazione ed estumulazione di salme;
- eventuali altri adempimenti richiesti dall'Ufficio Cimitero e dal presente Regolamento.

2) Presso il custode del cimitero trovasi apposito modulo attraverso il quale i cittadini potranno comunicare i propri reclami ed esporre ulteriori modalità di migliorie per il civico cimitero comunale

3) Il custode nell'espletamento dei propri compiti assicura il rispetto delle norme del presente Regolamento per quanto di propria competenza e persegue esclusivamente l'interesse pubblico evitando di svolgere attività che possano generare conflitto di interessi.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 – Richiesta Servizi cimiteriali

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 53 - Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, é soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di danaro da Euro 25,00= a Euro 500,00= così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267.

Articolo 54 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, ad esclusione della durata della concessione.
- 2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 55 - Abrogazioni di norme

- 1) E' abrogato il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
- 2) E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.
- 3) Le successive norme di legge in contrasto con il presente Regolamento sono immediatamente operative nelle more del loro recepimento.